



ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO DEI CENSITORI VOLONTARI

ART. 1 – COSTITUZIONE

La Provincia di Modena riconosce ed organizza i Censitori Volontari di ungulati selvatici nelle materie della tutela e gestione della fauna selvatica, con sede presso il Servizio Faunistico, Settore Caccia e Pesca provinciale.

ART. 2 – FINALITA'

I Censitori Volontari collaborano a titolo volontario con la Provincia nello svolgere in modo ordinato e corretto le attività di censimento della fauna selvatica che essa ritiene opportuno organizzare, contribuendo alla migliore gestione del patrimonio faunistico. La Provincia, a questo fine, nomina un referente con funzioni di coordinatore. I Censitori Volontari sono altresì impegnati nelle attività di informazione sulla fauna selvatica in genere, rivolte alla collettività, collaborando con Enti od Istituzioni.

ART. 3 – NOMINA A CENSITORE VOLONTARIO

Per ottenere la nomina a Censitore Volontario occorre:

- a) essere in possesso del titolo di censitore di ungulati selvatici, avendo superato i relativi esami, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2324 del 27 giugno 1995 ed eventuali successive modifiche;
- b) essere disponibile partecipare ad almeno quattro turni di censimento all'anno, ciascuno composto da un sabato o una domenica durante i quali compiere attività di censimento (osservazioni, battute etc.) sia all'alba che al tramonto dello stesso giorno, in accordo con quanto espresso nel Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n.37 del 29.02.00, salvo giustificati motivi.

ART. 4 – ORGANI

Sono organi dei Censitori Volontari:

1. *Il Presidente;*
2. *Il segretario;*
3. *I Responsabili di Distretto;*
4. *I Responsabili di Area;*
5. *I Censitori Volontari.*

Tutte le cariche sono gratuite, hanno durata quadriennale e vengono conferite dai censitori volontari in possesso dell'abilitazione nel corso dell'Assemblea Annuale. E' consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti.

1. **Il Presidente** ha il compito di tenere i rapporti formali con la Provincia di Modena, di promuovere lo sviluppo dei Censitori Volontari, e di pubblicizzare le attività dei Censitori Volontari in materia di gestione e tutela della fauna selvatica;
2. **Il Segretario** ha il compito di fungere da referente diretto per il Coordinatore nominato dal Dirigente del Servizio Faunistico della Provincia con apposito atto. E' inoltre incaricato di dare comunicazione ai censitori abilitati delle attività di censimento e di ogni altra iniziativa a cui



ciascun di essi è tenuto a partecipare, e di presenziare all'assemblea annuale o ad ogni altra assemblea in qualità di verbalizzatore;

3. **I Responsabili di Distretto** coordinano le attività di censimento nel proprio distretto di competenza, assegnato dalla Provincia, controllano l'operato dei responsabili di ciascuna area di censimento presente nel distretto, e partecipano all'assemblea trimestrale dei responsabili di distretto relativa alla pianificazione delle attività del gruppo;
4. **I Responsabili di Area** organizzano le attività di censimento nella propria area di competenza, assegnata dalla Provincia, coordinandosi con il responsabile del distretto in cui l'area ricade;
5. **I Censitori Volontari** partecipano alle attività di censimento, coordinandosi con i responsabili di area e di distretto, e sono tenuti a partecipare all'Assemblea Annuale dei Censitori Volontari; **L'Assemblea dei Censitori Volontari** elegge i rappresentanti degli organi. Essa viene convocata dal Presidente ed ha luogo almeno una volta all'anno, o in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario, e quando almeno un terzo dei censitori volontari ne faccia specifica richiesta scritta.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione specifica degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la data ed il luogo di convocazione deve essere recapitato almeno dieci giorni prima della convocazione stessa.

ART. 5 – COMPITI

I Censitori Volontari di ungulati devono:

- a) raccogliere direttamente i dati relativi alla presenza ed alla distribuzione della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, nelle aree stabilite dalla Provincia. Detta mansione deve essere assolta con precisione e perizia, al fine di consentire una corretta gestione della fauna selvatica sul territorio;
- b) raffrontare i dati raccolti con i dati acquisiti da altre fonti estranee ai Censitori Volontari.
- c) partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento stabiliti di comune accordo con la Provincia

ART. 6 – DOVERI

I Censitori Volontari di ungulati sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dalle Leggi Nazionali, dalle Leggi Regionali e dalle norme provinciali vigenti.

In particolare devono:

- a) garantire la propria disponibilità con comunicazione al proprio segretario anche per vie brevi e dirette (accordi verbali, telefonici od altro) per un minimo di quattro turni di censimento annui, come precisato all'art. 3 punto b), pena la revoca della qualifica di Censitore Volontario;
- b) attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Coordinatore scelto dalla Provincia ed incaricato di sovrintendere ai censimenti di ungulati sul territorio provinciale, oltre che dal proprio Responsabile di distretto o di area, osservando inoltre il segreto d'ufficio;
- c) compilare con la massima accuratezza i moduli di censimento, predisposti e forniti dal Servizio Faunistico Caccia e Pesca provinciale, senza nulla omettere, consegnandoli al responsabile di distretto/area o all'incaricato della provincia al termine del censimento;
- d) attenersi con la massima scrupolosità agli orari previsti sia per il ritrovo prima dell'inizio di un censimento, sia per gli orari di inizio e di conclusione del censimento stesso, senza abbandonare il luogo e la mansione precedentemente concordati. A questo proposito vengono tollerati ritardi



PROVINCI A DI MODENA

DELIBERAZIONE N. 121 DEL 11/07/2001 - PAG. 3

solo se inferiori a quindici minuti rispetto all'orario stabilito. Ritardi superiori annulleranno la validità del turno di censimento;

- e) adottare un comportamento irreprensibile in pubblico, evitando ogni discussione diretta o indiretta sugli esiti dei censimenti con estranei allo stesso;
- f) avere cura della propria persona, rendere nota la propria funzione di Censitore Volontario, qualificandosi, esibendo il tesserino di riconoscimento senza attendere che questo venga richiesto;
- g) segnalare anche per vie brevi alla Provincia o ad altro ente competente ogni notizia di illecito, di irregolarità, di incidenti occorsi durante le attività di censimento, nonché ogni suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia del patrimonio faunistico e dei beni ambientali;
- h) evitare tassativamente di praticare la caccia, la pesca, la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco durante le attività di censimento;
- i) rispettare le normative vigenti;
- j) astenersi dall'esercizio della caccia di selezione nel territorio della Provincia di Modena.

ART. 7 – REVOCA DELLA QUALIFICA DI CENSITORE VOLONTARIO

La qualifica di Censitore Volontario viene revocata a chiunque non completi il numero minimo annuale di turni di censimento, come previsto dall'Art. 3 punto b) del presente regolamento, ed in generale qualora non si adempia ai doveri elencati all'Art. 6. La Provincia di Modena si riserva inoltre di revocare la qualifica di censitore volontario, come misura precauzionale per ovviare a situazioni lesive per le attività e l'immagine della Provincia stessa anche se non contemplate all'Art. 6.

ART. 8 – CONDIZIONI DI MERITO

Il coordinatore ed i responsabili di area sono supportati dalla Provincia di Modena nell'ammissione a corsi di formazione ed acquisizione di titoli inerenti la gestione faunistica, ogni qualvolta l'Ente ne ravvisi l'opportunità, anche mediante specifica lettera di presentazione.

ART. 9 – SEGNI DISTINTIVI

La Provincia di Modena fornisce ai propri censitori:

1. un tesserino di riconoscimento;
2. un cappellino di riconoscimento;
3. un binocolo.

Il tesserino attesta l'appartenenza ad un gruppo volontario coordinato dalla Provincia. Sul medesimo saranno apposte le generalità, la fotografia, il codice fiscale del censitore e le vidimazioni annuali che ne attestano l'abilitazione. La mancanza della vidimazione per l'anno in corso rende il tesserino privo di validità. La lettura del tesserino deve essere consentita a chiunque ne faccia richiesta nel corso delle attività di censimento.

Il cappellino, provvisto del fregio del gruppo Censitori Volontari provinciale, possiede caratteristiche standard per ognuno.

Il binocolo viene fornito in comodato a ciascun censitore, pur restando di proprietà della Provincia di Modena a cui deve essere restituito qualora per qualsiasi motivo il censitore cessi di essere membro dal gruppo Censitori Volontari.

ART. 10 – RIMBORSI



PROVINCI
A
DI
MODENA

DELIBERAZIONE N. 121 DEL 11/07/2001 - PAG. 4

Per i censimenti in programma la Provincia corrisponde ai Censitori Volontari il rimborso delle spese vive effettuate. A ciascun censitore che abbia assolto agli obblighi previsti al punto b dell'articolo 3 del presente regolamento, viene corrisposto un rimborso chilometrico il cui ammontare è definito dal regolamento provinciale dei Vigili Ausiliari Volontari. Per il computo delle spettanze fanno fede i dati risultanti dai moduli di servizio, solo se controfirmati dal responsabile di distretto. Vengono rimborsate esclusivamente le uscite effettuate nel periodo definito annualmente dalla Provincia per la preparazione e l'esecuzione dei censimenti annuali e sino all'importo economico approvato nel bilancio annuale dell'Ente.

ART. 11 – TUTELA LEGALE ED ASSICURATIVA

Per i servizi programmati, la Provincia garantisce copertura legale ed assicurativa, eccettuati i casi in cui risulti palese la responsabilità del singolo Censitore Volontario nella forma del dolo, della colpa. In caso di necessità il Censitore Volontario interessato deve inoltrare tempestiva richiesta scritta alla Provincia, descrivendo dettagliatamente i fatti. La Provincia, qualora venga valutata positivamente la richiesta di copertura legale ed assicurativa, attiverà l'Ufficio Legale competente all'assistenza e/o la compagnia assicuratrice interessata.